

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COPPOLA** e **DE CAROLIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1974

Modificazioni all'articolo 272 del Codice di procedura penale,
concernente la durata della carcerazione preventiva

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni recenti gravi episodi e ripetute segnalazioni dei procuratori generali nei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario hanno messo in evidenza il problema della durata della custodia preventiva e della scarcerazione automatica degli imputati detenuti, che non siano stati condannati con sentenza irrevocabile entro il periodo previsto dall'articolo 272 del codice di procedura penale nel testo risultante dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni con la legge 1° luglio 1970, n. 406.

Frequenti sono le segnalazioni di casi di imputati detenuti, anche per reati gravissimi, scarcerati per decorrenza dei termini di custodia preventiva, in quanto i processi per una serie di vicende procedurali, talvolta a seguito di pluralità di fasi di rinvio, non erano stati definiti nel tempo prestabilito. Vi sono stati perfino dei casi di condannati in primo e secondo grado all'ergastolo, che, per effetto dell'automatica scarcerazione per decorrenza dei termini, sono stati restituiti a libertà sotto gli occhi sbigottiti delle parti

offese ed atterriti dei testi a carico (relazione del procuratore generale della Corte di appello di Lecce, anno 1974).

È accaduto che un condannato a 24 anni di reclusione nel 1961 sia stato scarcerato per non essere intervenuta sentenza irrevocabile, e una volta fuori si sia dato a sterminare i testimoni di accusa, uccidendone due (relazione del procuratore generale della Corte di appello di Napoli, anno 1974).

Nello stesso tempo si è venuto a manifestare un fenomeno di attività del tutto fittizia, estranea ad ogni reale esigenza di giustizia, determinata con ogni sorta di istanze ed eccezioni ed espedienti dilatori e defatigatori all'unico scopo di prolungare il processo fino al termine della scarcerazione automatica (relazione del procuratore generale della Corte di appello di Cagliari, anno 1973). In tale maniera si è venuto a verificare un fenomeno di aggravamento del lavoro degli uffici giudiziari, con un ritardo per tutti i processi e con protrazione delle carcerazioni dei detenuti minori, compresi gli eventuali innocenti, i quali pagano in tal

modo il prezzo della liberazione dei detenuti di maggiore importanza e pericolosità, che cercano con ogni mezzo di interrompere la carcerazione preventiva, come strumento per evitare la carcerazione definitiva (relazione del procuratore generale della Corte di appello di Cagliari, anno 1973; Corte di appello di Torino, anno 1974; Corte di appello di Trieste, anno 1974).

Significativo è il fenomeno che i detenuti sovente tendono a non accelerare il dibattimento, come era nelle finalità delle norme sui termini di carcerazione, bensì a ritardarlo, come confermato dal fatto che in una Corte di appello in un solo processo i detenuti hanno chiesto l'immediata celebrazione nel periodo feriale (relazione del procuratore generale della Corte di appello di Torino, anno 1974).

Ad aggravare ulteriormente la situazione si avvicina la scadenza del termine transitorio di quattro anni, decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge 1° maggio 1970, numero 192, che si riferisce a una serie notevole di procedimenti allora in corso per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, di modo che rischia di verificarsi una massiccia applicazione della scarcerazione automatica derivante dalla coincidenza di scadenza del termine unico.

In effetti, tra le ragioni dell'inconveniente del decorso del termine della carcerazione preventiva vi è quello che il legislatore ha fissato, salvo una distinzione per la fase istruttoria, un termine unico a seconda del delitto per il quale si procede fino alla sentenza irrevocabile di condanna, senza tenere conto delle vicende del giudizio e delle diverse fasi. La Corte costituzionale, nella recente sentenza 22-23 gennaio 1974, ha avuto occasione di accennare alla possibilità che si adottino soluzioni separate, con termine base nella fase istruttoria e con il raddoppio allorchè vi siano fasi successive, con possibilità di termini distinti in rapporto ai vari gradi del giudizio (sentenza n. 17 del 1974).

Pertanto si è ritenuto di proporre una differente previsione di termini a seconda se sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, in quanto l'intervenuta definizione delle due fasi di merito, giustifica una

ulteriore durata della carcerazione preventiva sorretta da un accertamento, ancorchè non definitivo per pendenza del ricorso in Cassazione.

Ad evitare dubbi interpretativi si è ricompresa nella fattispecie di ulteriore durata dei termini quella di giudizio in fase di rinvio a seguito di annullamento della sentenza in grado di appello.

Inoltre si è ritenuto di introdurre a garanzia dell'imputato detenuto un espresso termine anche per i reati contravvenzionali e per i delitti per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura; eguali termini sono previsti per i procedimenti relativi a reati di competenza del pretore, integrando la disposizione dell'attuale terzo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 1974, n. 42.

L'altra modifica diretta a circoscrivere espedienti meramente dilatori è quella che prevede la sospensione dei termini di carcerazione preventiva nella fase del giudizio durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore. È esclusa, a garanzia dei diritti di difesa, l'applicazione della sospensione quando ricorrano esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio. La previsione di specifica indicazione dei motivi del provvedimento, con conseguente esclusione della sospensione dei termini di carcerazione, ha lo scopo di evitare successive contestazioni sulla natura delle esigenze, che hanno giustificato il rinvio, talvolta non desumibili dagli atti del procedimento e nello stesso tempo ha la finalità di responsabilizzare il giudice e il difensore sulle conseguenze del rinvio o della sospensione del dibattimento, ai fini della decorrenza dei termini di carcerazione preventiva.

In tale maniera viene ampliata la sfera dei poteri della difesa e nello stesso tempo si evita che la previsione di scadenza dei termini di carcerazione preventiva possa portare, come talvolta si è verificato, a un rigoroso esercizio dei poteri discrezionali del giu-

dice con finalità di mera accelerazione del corso del processo, indipendentemente da ogni valutazione personale dell'imputato e del suo difensore sulla condotta processuale.

Infine viene modificato l'attuale ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale in attuazione della sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 1974, n. 17, che ha dichiarato l'illegittimità costi-

tuzionale della norma nella parte in cui non prevede che, entro i limiti complessivi di carcerazione, possa essere emesso nuovo mandato di cattura contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria. Analoga norma viene introdotta per il caso dell'imputato scarcerato durante il giudizio prima della sentenza di secondo grado.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il comma terzo dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è intervenuta l'apertura del dibattimento, l'imputato deve essere scarcerato ».

Il comma quinto dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« L'imputato deve essere altresì scarcerato, se la durata complessiva della custodia preventiva:

a) ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo o quello maggiore previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1970, n. 406, e non è intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, salvo che, pronunciata sentenza di condanna in primo o secondo grado, sia in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione;

b) ha superato di più della metà i termini previsti dalla lettera *a)* di questo comma e non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Nei procedimenti relativi alle contravvenzioni e ai delitti, per i quali la legge non

autorizza il mandato di cattura o comunque per reati di competenza del pretore, l'imputato deve essere scarcerato, se la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato i quattro mesi e non è intervenuta sentenza di condanna di appello, ovvero ha superato di più della metà i termini previsti da questo comma e non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna ».

Al comma sesto dell'articolo 272 del codice di procedura penale dopo le parole « perizia psichiatrica » sono aggiunte le seguenti: « e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio ».

All'ultimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, sono aggiunte le seguenti parole: « Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare entro i limiti complessivi di carcerazione preventiva di cui al quinto comma, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti per la fase istruttoria. Allo stesso modo provvede con la sentenza il giudice di appello nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti dalla prima parte del quinto comma del presente articolo ».